



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Decreto Legislativo n. 231/2001

MODELLO ORGANIZZATIVO

RIMORCHIATORI LAZIALI –
IMPRESA DI SALVATAGGIO E RIMORCHI S.P.A.



MODELLO ORGANIZZATIVO

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	14-07-14	Prima emissione
1	23-02-18	Revisione generale documento
2	24/09/21	Aggiornamento normativo alle seguenti disposizioni: D.lgs. n. 21/2018; Legge 9 gennaio 2019, n. 3; Legge 3 maggio 2019, n. 39; Legge 21 maggio 2019, n. 43; Legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124



INDICE

1	Descrizione del quadro normativo.....	5
1.1	Premessa.....	5
1.2	Fattispecie di reato.....	5
1.3	Apparato sanzionatorio.....	7
1.4	Autori del Reato.....	9
1.5	L'interesse o il vantaggio per le società.....	9
1.6	Modelli di organizzazione e gestione.....	10
1.7	Le Linee Guida di Confindustria.....	12
2	Il Modello di Organizzazione e Gestione di Rimorchiatori Laziali - Impresa di salvataggio e rimorchi S.p.A.	15
2.1	Rimorchiatori Laziali S.p.A.....	15
2.2	I rapporti infragruppo.....	15
2.3	Elementi costitutivi del "Modello" di Rimorchiatori Laziali.....	16
3	L'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001.....	19
3.1	L'Organismo di Vigilanza.....	19
3.2	Individuazione dell'Organismo di Vigilanza in Rimorchiatori Laziali.....	20
3.3	Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	22
3.4	Flussi informativi obbligatori verso l'Organismo di Vigilanza.....	24
3.4.1	Conservazione di informazioni e documenti.....	26
3.5	Sistema di whistleblowing e tutela degli autori di segnalazioni.....	26
3.5.1	Raccolta e conservazione delle segnalazioni.....	27
3.6	Rapporti informativi dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari.....	27
4	Diffusione e conoscenza del Modello Rimorchiatori Laziali.....	29
4.1	Formazione ed informazione del personale aziendale.....	29
4.1.1	Comunicazione iniziale.....	29
4.1.2	Formazione continua.....	30
4.2	Informazione dei clienti, fornitori e dei partner commerciali.....	30
5	Sistema Disciplinare.....	31
5.1	Principi generali.....	31
6	Adozione del Modello Rimorchiatori Laziali.....	32



MODELLO ORGANIZZATIVO

6.1	Approvazione, modifica ed integrazione del Modello.....	32
7	Le Parti Speciali del Modello	33
7.1	La struttura.....	33
7.2	I destinatari	33
7.3	Regole generali	34

ALLEGATI

- 1) Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" e il "Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"
- 2) Parte Speciale B "Delitti informatici e trattamento illecito dei dati", "Delitti in violazione del diritto d'autore"
- 3) Parte Speciale C "Reati Societari"
- 4) Parte Speciale D "Delitti contro la personalità individuale" e il "Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"
- 5) Parte Speciale E "Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"
- 6) Parte Speciale F "Reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro"
- 7) Parte Speciale G "Reati ambientali"
- 8) Parte Speciale H "Reati tributari"
- 9) Parte Speciale I "Delitti di criminalità organizzata"
- 10) Sistema disciplinare



1 Descrizione del quadro normativo

1.1 Premessa

Nel settembre del 2000 il legislatore italiano ha delegato il Governo a adottare un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità degli enti organizzati tra i quali le persone giuridiche e le società.

Tale disciplina è stata introdotta nel nostro ordinamento con la promulgazione del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, il "D.lgs. 231/2001" o "Decreto") che ha sancito l'introduzione della responsabilità "amministrativa" degli enti associativi (società, consorzi, altre entità fornite e prive di personalità giuridica, associazioni) dipendente dalla commissione – o dalla tentata commissione – di talune fattispecie di reati (c.d. "reati-presupposto") da parte di un esponente dell'ente nell'interesse o a vantaggio dello stesso.

La responsabilità dell'ente è autonoma rispetto a quella individuale della persona fisica autrice della violazione e la relativa sanzione applicata a carico dell'ente si cumula a quella comminata alla persona fisica in conseguenza della violazione.

Questa nuova forma di responsabilità viene accertata nell'ambito di un processo penale che, nell'ipotesi in cui l'ente venga riconosciuto "colpevole", può concludersi con una sentenza di condanna che comporta l'applicazione all'ente di sanzioni sia pecuniarie che interdittive (applicabili anche in via cautelare), oltre alla confisca del prezzo o del profitto del reato ed alla pubblicazione della sentenza.

La responsabilità amministrativa si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero, prevedendo in questi casi che gli Enti che hanno nel nostro Stato la sede principale delle loro attività rispondano degli illeciti indicati dal Decreto purché, per gli stessi, non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo.

La responsabilità amministrativa della società è, tuttavia, esclusa se la società ha, tra l'altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società e comunicati al Ministero della Giustizia. La responsabilità amministrativa della società è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.2 Fattispecie di reato

I reati che configurano la responsabilità amministrativa della società ai sensi del D.lgs. 231/2001 – se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del



MODELLO ORGANIZZATIVO

decreto stesso – sono soltanto quelli espressamente elencati dal legislatore e possono essere ricompresi, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- delitti contro la pubblica amministrazione (quali indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico richiamati dall'art. 24, D.lgs. 231/2001);
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (quali contraffazione dei documenti informatici, accesso abusivo a sistemi informatici o telematici, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, intercettazioni, impedimenti o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, danneggiamento di informazioni, dati e programmi, informatici o di sistemi informatici e telematici e frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, richiamati dall'art. 24-bis, D.lgs. 231/2001);
- delitti di criminalità organizzata (quali associazione per delinquere, anche finalizzata a commettere delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, sequestro di persona, illegale fabbricazione, introduzione, vendita o cessione di armi da guerra o di parti di esse, richiamati dall'art. 24-ter, D.lgs. 231/2001);
- delitti contro la pubblica amministrazione (quali concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione richiamati dall'art. 25, D.lgs. 231/2001);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (quali falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, richiamati dall'art. 25-bis, D.lgs. 231/2001);
- delitti contro l'industria e il commercio (quali turbata libertà dell'industria o del commercio, illecita concorrenza con minaccia e violenza, frodi contro le industrie nazionali e nell'esercizio del commercio, vendita di sostanze alimentari non genuine, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando il titolo di proprietà intellettuale, contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, richiamati dall'art. 25-bis 1, D.lgs. 231/2001);
- reati societari (quali false comunicazioni sociali, impedito controllo, illecita influenza sull'assemblea, corruzione tra privati, richiamati dall'art. 25-ter, D.lgs. 231/2001);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (richiamati dall'art. 25-quater, D.lgs. 231/2001);



- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (richiamati dall'art. 25-quater 1, D.lgs. 231/2001);
- delitti contro la personalità individuale (quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, richiamati dall'art. 25-quinquies, D.lgs. 231/2001);
- reati in materia di abusi di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, richiamati dall'art. 25-sexies, D.lgs. 231/2001);
- reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (richiamati dall'art. 25-septies, D.lgs. 231/2001);
- delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (richiamati dall'art. 25-octies, D.lgs. 231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (richiamati all'art. 25-novies, D.lgs. 231/2001);
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (richiamato all'art. 25-decies, D.lgs. 231/2001);
- reati ambientali (richiamati dall'art. 25-undecies, D.lgs. 231/2001);
- reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (richiamato dall'art. 25-duodecies, D.lgs. 231/2001);
- reati di razzismo e xenofobia (richiamati dall'art. 25-terdecies, D.lgs. 231/2001);
- reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (richiamati dall'art. 25-quaterdecies, D.lgs. 231/2001);
- reati tributari (richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies, D.lgs. 231/200);
- reati di contrabbando (richiamati dall'art. 25-sexiesdecies, D.lgs. 231/2001);
- reati transnazionali (richiamati dall'art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, di "ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001").

1.3 Apparato sanzionatorio

All'art. 9 del Decreto sono previste le sanzioni che possono essere inflitte in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati. Precisamente, esse sono:



MODELLO ORGANIZZATIVO

- le sanzioni pecuniarie;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca (del profitto che la società ha tratto dal reato e, in sede cautelare, sequestro conservativo);
- la pubblicazione della sentenza di condanna, che può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva.

Le sanzioni pecuniarie variano da un minimo di € 25.823 ad un massimo di € 1.549.370 e sono fissate dal giudice tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

Le sanzioni interdittive sono disposte nei casi tassativamente indicati nel Decreto, se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- il commissariamento (art. 15, D.lgs. 231/2001).



Le sanzioni interdittive, applicabili anche in via cautelare, possono avere una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva; in tali casi è prevista la possibile prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del Decreto.

Nelle ipotesi di tentativo di commissione dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà.

1.4 Autori del Reato

Secondo il D.lgs. 231/2001, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da *"persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso"* (c.d. soggetti in posizione apicale o "apicali"; art. 5, comma 1, lett. a);
- da *"persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale"* (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza art. 5, comma 1, lett. b).

La società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2), se si dimostra che le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.5 L'interesse o il vantaggio per le società

La responsabilità sussiste in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati da parte di soggetti legati a vario titolo all'ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell'*interesse* o a *vantaggio* di esso. Dunque, non soltanto quando il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio patrimoniale per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza del risultato concreto, il fatto-reato sia riconducibile a un *interesse* dell'ente.

Sul significato dei termini "interesse" e "vantaggio", la Relazione governativa che accompagna il Decreto attribuisce al primo una valenza "soggettiva", riferita cioè alla volontà dell'autore materiale del reato, il quale deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico interesse dell'ente; mentre la nozione di vantaggio ha una valenza di tipo "oggettivo"



riferita quindi ai risultati effettivi della condotta, con riferimento ai casi in cui l'autore del reato, pur non avendo direttamente di mira un interesse dell'ente, realizza comunque un vantaggio in suo favore.

La Relazione fornisce, altresì, i criteri interpretativi relativi all'indagine sulla sussistenza dei presupposti in esame, suggerendo che l'interesse debba richiedere una verifica "ex ante", mentre il vantaggio, che può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, impone una verifica "ex post", dovendosi valutare solo il risultato della condotta criminosa.

Per quanto riguarda la natura di entrambi i requisiti, non è necessario che l'interesse o il vantaggio abbiano un contenuto economico.

Al comma 2 dell'art. 5 del Decreto, la responsabilità della persona giuridica è esclusa nei casi nei quali il reato, pur rivelatosi vantaggioso per l'ente, è stato commesso dal soggetto perseguendo esclusivamente il proprio interesse o quello di soggetti terzi.

La norma va letta con l'art. 12, primo comma, lett. a), ove si prevede un'attenuazione della sanzione pecuniaria per il caso in cui "l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo".

Pertanto, se il soggetto ha agito perseguendo sia l'interesse proprio che quello dell'ente, l'ente sarà passibile di sanzione. Ove risulti prevalente l'interesse dell'agente rispetto a quello dell'ente, sarà possibile un'attenuazione della sanzione stessa, sempre che l'ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell'illecito.

Infine, nel caso in cui si accerti che il soggetto ha perseguito esclusivamente un interesse personale o di terzi, l'ente non sarà responsabile, a prescindere dal vantaggio eventualmente acquisito.

1.6 Modelli di organizzazione e gestione

Aspetto fondamentale del D.lgs. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione e di gestione della società adottati al fine di prevenire la realizzazione dei reati-presupposto da parte degli esponenti (apicali e sottoposti alla direzione e vigilanza dei primi) dell'ente.

L'art. 6, comma 1, del Decreto prevede l'esenzione da responsabilità in capo all'ente nel caso in cui venga fornita la prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;



MODELLO ORGANIZZATIVO

- b) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. "Organismo di Vigilanza");
- c) le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa", ossia dal non avere predisposto misure idonee (adeguati modelli di organizzazione e di gestione) a prevenire la commissione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

Secondo quanto previsto dal Decreto al comma 2 dell'art. 6, i modelli di organizzazione e di gestione, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello di organizzazione e di gestione;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione e di gestione.

Secondo quanto previsto dal Decreto al comma 2-bis dell'art. 6, i modelli di organizzazione e di gestione, prevedono:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;



- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Nel caso di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, l'ente non risponde se dimostra che la commissione del reato non sia conseguenza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso, la responsabilità è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i reati della stessa specie di quello verificatosi.

L'accertamento della responsabilità dell'ente attribuito al giudice penale è sottoposto:

- alla verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- al sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

L'art. 7, comma 4, del D.lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello di organizzazione e di gestione quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione e di gestione. Sarà l'autorità giudiziaria che dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

1.7 Le Linee Guida di Confindustria

L'art. 6, comma 3, D.lgs. 231/01 statuisce che *"i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati"*.



MODELLO ORGANIZZATIVO

In attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 3, del citato decreto, Confindustria ha definito le proprie Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione e di gestione nelle quali vengono fornite alle imprese associate indicazioni metodologiche su come individuare le aree di rischio e strutturare il modello.

Le Linee Guida suggeriscono alle società di utilizzare i processi di risk assessment e risk management e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:

- l'identificazione dei rischi;
- la predisposizione e/o l'implementazione di un sistema di controllo idoneo a prevenire il rischio di cui sopra attraverso l'adozione di specifici protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- un codice etico, che definisca principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/2001;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo;
- procedure manuali e/o informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- sistemi di controllo e gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- un sistema di comunicazione al personale e sua formazione, ai fini del buon funzionamento del modello.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice etico e delle procedure previste dal modello;



MODELLO ORGANIZZATIVO

- autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione dell'Organismo di Vigilanza;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'Organismo di Vigilanza e previsione di specifici flussi informativi da e per l'Organismo di Vigilanza.

Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con D.M. del 4 dicembre 2003 e hanno subito, nel corso degli anni, diversi aggiornamenti che si sono resi necessari per fornire alle imprese ulteriori indicazioni in merito alle misure ritenute idonee a prevenire la commissione dei nuovi reati presupposto che sono stati via via inseriti nel catalogo degli illeciti di cui al Decreto 231.

L'ultimo aggiornamento delle Linee Guida risalgono al mese di giugno del 2021. Con esse Confindustria si è proposta il fine di offrire alle imprese che abbiano scelto di adottare un modello di organizzazione e gestione, una serie di indicazioni e misure essenzialmente tratte dalla pratica aziendale e ritenute in astratto idonee a rispondere alle esigenze delineate dal Decreto 231. Le misure suggerite riguardano le nuove categorie di reato introdotte negli ultimi anni, tra cui quelle relative ai reati tributari e di contrabbando .



2 Il Modello di Organizzazione e Gestione di Rimorchiatori Laziali - Impresa di salvataggio e rimorchi S.p.A.

2.1 Rimorchiatori Laziali S.p.A.

La Società Rimorchiatori Laziali - Impresa di salvataggio e rimorchi S.p.A. (di seguito Rimorchiatori Laziali per brevità) nasce nella forma giuridica di S.r.l. nel maggio del 1946 a Roma, con lo scopo dell'esercizio di navi e galleggianti in arrivo ed in partenza nei porti di Civitavecchia, Fiumicino ed Anzio e dei movimenti nell'ambito dei porti medesimi. Nel luglio del 1991 la società entra a far parte del gruppo Cafimar Servizi Marittimi e successivamente assume la forma giuridica di società per azioni con socio unico. La sede legale è oggi sita a Napoli mentre la sede operativa è presso il porto di Civitavecchia (Roma).

La Società Rimorchiatori Laziali svolge principalmente l'esercizio del rimorchio in ambito portuale in regime di concessione, nonché la navigazione d'altura, il salvataggio di navi, le attività nel settore dell'antiquinamento marino e della prevenzione, vigilanza e bonifica di specchi d'acqua da sversamenti da idrocarburi, prodotti oleosi o nocivi. La flotta sociale si compone di rimorchiatori e bettoline /cisterna per il trasposto di prodotti petroliferi.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione ed ha istituito, quali organi di controllo legale e contabile, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione.

Rimorchiatori Laziali si è dotata di un Sistema di Gestione integrato per la Qualità, l'Ambiente e la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro certificato dal RINA Services secondo le norme ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

Rimorchiatori Laziali è Società soggetta a direzione e coordinamento della Cafimar Servizi Marittimi S.p.A. (100%) società holding del Gruppo Cafimar.

2.2 I rapporti infragruppo

Rimorchiatori Laziali intrattiene con le società del Gruppo Cafimar frequenti rapporti commerciali (cliente/fornitore).

In presenza, inoltre, della centralizzazione di determinate funzioni che erogano servizi per alcune società del Gruppo (*funzioni aziendali infragruppo* in seguito), è stato sviluppato un sistema di contrattualistica intercompany, in grado di fornire una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità tra società fornitrice e società beneficiaria del servizio assicurando, per determinate attività a rischio, una opportuna segregazione di ruoli.



La mappatura dei servizi intercompany, con l'indicazione del servizio reso, della società erogante, della corrispondente funzione aziendale infragruppo coinvolta e delle società beneficiarie è definita nella tabella denominata "Servizi infragruppo" che la Società mantiene costantemente aggiornata.

2.3 Elementi costitutivi del "Modello" di Rimorchiatori Laziali

Rimorchiatori Laziali S.p.A., sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto opportuno procedere alla progettazione ed implementazione del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.lgs. 231/01 (di cui il presente documento denominato "Modello Organizzativo", per brevità "Modello" ne costituisce la rappresentazione) a tutela della propria immagine e della posizione, delle aspettative della proprietà e del lavoro dei propri dipendenti.

L'obiettivo che la Società persegue con la predisposizione del Modello è quello di creare un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo che sia teso a ridurre progressivamente il rischio di commissione dei reati presupposto attraverso l'individuazione ed il monitoraggio dei processi ritenuti maggiormente "sensibili".

In particolare, il Modello persegue le seguenti finalità:

- determinare in tutti coloro che operano nell'interesse della Rimorchiatori Laziali la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute, in un illecito passibile di sanzioni, sia sul piano penale che amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche della Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate in quanto contrarie a disposizioni di legge ed ai principi etici cui Rimorchiatori Laziali si conforma nell'esercizio della propria attività aziendale;
- consentire di intervenire in via preventiva, attraverso un'azione di controllo e monitoraggio dei processi maggiormente esposti, al fine di contrastare la commissione dei reati.

Rimorchiatori Laziali ha adottato il Modello di Organizzazione e Gestione in conformità ai requisiti previsti dal D.lgs. 231/2001 e in coerenza con il contesto normativo e regolamentare di riferimento, con i principi già radicati nella propria cultura di *governance* e con le indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria. Nella predisposizione del Modello si è tenuto conto anche delle procedure e dei sistemi di gestione esistenti e già ampiamente operanti in azienda (Sistema di Gestione integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza – ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001), ove giudicati idonei a valere come misure di prevenzione dei reati e di controllo sulle aree a rischio.

I principi e i contenuti del Modello sono destinati ai componenti degli organi sociali, del management e ai dipendenti della Rimorchiatori Laziali. Le disposizioni e le regole di



MODELLO ORGANIZZATIVO

comportamento del Modello sono, altresì, destinate alle funzioni aziendali infragruppo, ossia alle funzioni aziendali delle altre società del Gruppo Cafimar che prestano la loro attività per la Rimorchiatori Laziali, ai partner commerciali, ai consulenti, ai collaboratori esterni e agli altri soggetti aventi rapporti con la Società.

Gli elementi costitutivi del Modello della Rimorchiatori Laziali sono di seguito riportati:

- l'individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (c.d. mappatura delle attività sensibili, da ultimo aggiornata nel luglio 2013);
- la previsione di standard di controllo in relazione alle attività sensibili individuate;
- il Codice etico aziendale;
- il programma di verifiche periodiche sulle attività sensibili e sui relativi standard di controllo;
- il sistema organizzativo, che definisca chiaramente la gerarchia delle posizioni aziendali e le responsabilità per lo svolgimento delle attività e un sistema autorizzativo, che attribuisca poteri di autorizzazioni interne e poteri di firma verso l'esterno in coerenza con il sistema organizzativo adottato;
- le procedure operative per la disciplina delle principali attività aziendali e, in particolare, dei processi a rischio e per la gestione delle risorse finanziarie e dei rapporti con la pubblica amministrazione;
- il sistema di comunicazione e formazione del personale e dei componenti degli organi sociali, ai fini di una capillare ed efficace diffusione delle disposizioni aziendali e delle relative modalità attuative;
- il sistema disciplinare che prevede sanzioni per coloro che violano le disposizioni contenute nel Modello, per coloro che non effettuano le segnalazioni obbligatorie indicate nel Modello e nelle procedure organizzative all'Organismo di Vigilanza, nonché sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante e di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate;
- l'individuazione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza sui principali fatti aziendali e in particolare sulle aree ritenute a rischio e specifici obblighi informativi da parte del medesimo Organismo verso i vertici aziendali e gli organi sociali;



MODELLO ORGANIZZATIVO

- la realizzazione di canali di segnalazione dedicati e idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, di cui uno alternativo con modalità informatiche di segnalazione, che permettano ai soggetti di cui all'art. 5 del D.lgs. 231/01, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del decreto 231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello.



3 L'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001

3.1 L'Organismo di Vigilanza

Ulteriore condizione per ottenere l'esonero dalla responsabilità prevista dal D.lgs. 231/2001 è che l'ente abbia affidato a un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

Al fine di soddisfare quanto previsto dal Decreto, tale Organismo deve soddisfare i requisiti di:

a) autonomia: l'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV per brevità) è dotato di autonomia decisionale. Esso è autonomo nei confronti della Società, non ha compiti operativi e non partecipa ad attività di gestione. Inoltre, l'OdV svolge il proprio ruolo senza condizionamenti da parte della direzione e le sue attività non sono sindacabili da alcun altro organo o struttura aziendale. Pertanto, a garanzia del principio di autonomia, l'OdV è collocato in posizione di staff, la più elevata gerarchicamente, e riferisce direttamente all'Organo di Governo della Società.

b) indipendenza: i membri dell'OdV devono rivestire personalmente il requisito dell'indipendenza che avvalorata e completa quello di autonomia di cui sopra. A nulla varrebbe, infatti, il requisito dell'autonomia dell'OdV se la persona che vi è preposta versasse, nei confronti dei soggetti apicali, in una condizione di dipendenza personale o di coinvolgimento personale di interessi.

c) professionalità e onorabilità: l'OdV deve essere professionalmente capace ed affidabile. Considerato nel suo complesso, l'Organismo deve possedere le competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Sono presupposte competenze di natura giuridica, contabile, aziendale, organizzativa e di auditing.

d) continuità di azione: al fine di assicurare la garanzia di efficace e costante attuazione del Modello, l'OdV opera senza soluzione di continuità. Esso garantisce un impegno, seppur non necessariamente esclusivo, idoneo ad assolvere con efficacia gli impegni assunti.

Pertanto, quale organo preposto a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello ed a curarne il continuo aggiornamento, l'OdV deve, in sintesi:

- essere indipendente ed in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza;
- essere collocato in una posizione gerarchica la più elevata possibile;
- essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- essere dotato di autonomia finanziaria, tramite la disponibilità di un proprio budget;
- essere privo di compiti operativi;



- avere continuità d'azione;
- avere requisiti di professionalità;
- realizzare un sistematico canale di comunicazione con il Consiglio di Amministrazione nel suo insieme.

L'OdV ha facoltà di adottare un proprio "Regolamento" al fine di disciplinare gli aspetti inerenti le regole operative del proprio funzionamento, tra cui le modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni, i criteri per la validità delle stesse, la pianificazione delle attività, la determinazione delle cadenze temporali delle verifiche e l'individuazione dei controlli e delle procedure di analisi.

3.2 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza in Rimorchiatori Laziali

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. 231/2001 ed alla luce delle indicazioni delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, Rimorchiatori Laziali ha identificato il proprio Organismo di Vigilanza in una struttura collegiale, composta da soggetti che rispecchiano i requisiti di professionalità precedentemente citati.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed esso riporta direttamente al Consiglio i risultati dell'attività, le eventuali criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi e migliorativi.

Il Consiglio di Amministrazione dispone, nella stessa delibera di nomina dell'Organismo il numero dei componenti del collegio, la durata dell'incarico, il compenso per l'attività professionale e determina le risorse finanziarie (budget) delle quali l'OdV potrà disporre per esercitare le sue funzioni in via autonoma e senza obbligo di preventiva autorizzazione da parte dei vertici aziendali.

Possono essere nominati membri dell'OdV i soggetti in possesso di comprovate conoscenze aziendali e dotati di particolare professionalità. I membri dell'OdV sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati ed esperti nelle materie di organizzazione aziendale, di attività ispettiva e consulenziale, di tecniche di analisi e di valutazione dei rischi, tecniche di intervista e di elaborazione questionari, finanza, revisione e gestione, pratica professionale e legale.

I singoli membri devono, inoltre, rivestire personalmente i requisiti di indipendenza, onorabilità e moralità.

Non può, quindi, essere nominato membro dell'OdV, e se nominato decade dal suo ufficio:

- a. chi si trovi in taluna delle circostanze di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- b. chi si trovi in situazioni che possono comprometterne l'autonomia e l'indipendenza;
- c. chi sia stato rinviato a giudizio su reati menzionati nel Decreto 231/01;



MODELLO ORGANIZZATIVO

- d. chi sia coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero socio in affari, dei soggetti apicali o sottoposti;
- e. chi sia condannato, anche con sentenza non definitiva o di applicazione della pena su richiesta delle parti:
- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, o per un delitto in materia tributaria;
 - per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 - per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del Codice Civile;
 - per uno dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto, indipendentemente dalla sanzione irrogata;
- f. colui nei confronti del quale sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della Legge 31 maggio 1965, n. 575;
- g. chi sia indagato per uno dei reati previsti nel precedente punto e.

I componenti dell'OdV hanno la facoltà di rinunciare all'incarico. Possono esercitare la rinuncia in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 3 mesi, previa comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione contenente le motivazioni della rinuncia. Copia della comunicazione deve essere notificata per conoscenza agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza ed al Collegio Sindacale.

Il componente dell'OdV può essere revocato dall'Organo di governo qualora ricorra una delle seguenti circostanze:

- reiterate inadempienze o ingiustificata inattività in ordine allo svolgimento dei propri compiti;
- intervenuta irrogazione alla Società di sanzioni interdittive a causa della inattività dei componenti dell'Organismo;
- il verificarsi, in capo al componente dell'Organismo, di situazioni di conflitto di interessi tali da incidere sui necessari requisiti di autonomia e indipendenza;



- un grave inadempimento del mandato conferito, in ordine alle funzioni indicate nel Modello, inclusa la violazione degli obblighi di riservatezza;
- la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre o più riunioni dell'Organismo nell'arco di dodici mesi consecutivi.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca di uno dei membri dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione, tempestivamente informato, provvederà senza indugio alla nomina del nuovo componente.

3.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 231/2001.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio dei propri compiti, i seguenti poteri:

- verificare la persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello;
- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario, all'organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di: i) violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) revisione periodica del Modello anche in relazione a modificazioni dell'assetto interno di Rimorchiatori Laziali e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; iii) novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità amministrativa enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato; iv) esito delle verifiche;
- assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
- mantenere un collegamento costante con la società di revisione, salvaguardandone la necessaria indipendenza, e con gli altri consulenti e collaboratori coinvolti nelle attività di efficace attuazione del Modello;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;



MODELLO ORGANIZZATIVO

- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione, nonché verso il Collegio Sindacale;
- promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei contenuti del Modello;
- promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del Decreto, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- formulare e sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati;
- accedere liberamente presso, ovvero convocare, qualsiasi funzione, unità, esponente o dipendente di Rimorchiatori Laziali – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei propri compiti;
- richiedere informazioni rilevanti alle funzioni aziendali infragruppo, a collaboratori, consulenti, rappresentanti esterni e clienti di Rimorchiatori Laziali;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/2001;
- in caso di controlli, indagini, richieste di informazioni da parte di autorità competenti finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del Decreto, curare il rapporto con i soggetti incaricati dell'attività ispettiva, fornendo loro adeguato supporto informativo.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura della Rimorchiatori Laziali; resta fermo in capo al Consiglio di Amministrazione il potere di vigilare sull'adeguatezza del suo operato.



3.4 Flussi informativi obbligatori verso l'Organismo di Vigilanza

Il D.lgs. 231/01 all'art. 6, comma 2, lett. d) dispone che i modelli devono prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e l'osservanza degli stessi.

In ottemperanza a tale norma la Società:

- ha istituito dei canali di comunicazione diretti con l'Organismo di Vigilanza attraverso i quali esso riceve flussi informativi obbligatori da parte dei destinatari del Modello.
- ha previsto la possibile applicazione di sanzioni disciplinari per coloro che violino gli obblighi di informativa diretti all'OdV.

La trasmissione dei flussi informativi obbligatori può essere fatta direttamente, di persona, o attraverso canali di comunicazione appositamente predisposti, secondo le seguenti modalità:

- ❖ alla casella di posta elettronica: odvrimorchiatori@cafimar.com
- ❖ tramite posta ordinaria indirizzata a: Rimorchiatori Laziali S.p.A. Organismo di Vigilanza 231, Via S. Brigida, 39 - 80133 Napoli (NA)

Utilizzando i canali sopra indicati tutto il personale aziendale, sia esso apicale sia esso sottoposto alla direzione e vigilanza degli apicali, è tenuto obbligatoriamente a trasmettere all'OdV le informazioni riguardanti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.lgs. 231/2001 qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi dipendenti, organi societari, fornitori, consulenti e partner;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.lgs. 231/2001, nonché le richieste di assistenza legale proposte da soci, amministratori, dirigenti per la commissione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari attivati per violazioni del Modello e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;



MODELLO ORGANIZZATIVO

- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali della Società nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme di cui al D.lgs. 231/2001;
- le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci;
- il bilancio di esercizio, corredato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, nonché dalla relazione del Collegio Sindacale e da quella della Società di Revisione;
- i rapporti preparati dai responsabili di area della Società nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001;
- i rapporti di audit rilasciati dagli enti di certificazione sui sistemi di gestione adottati (UNI EN ISO 9001, 14001, 45001, ecc.);
- i verbali delle ispezioni effettuate dalla Guardia di Finanza o da altri organi ispettivi e di controllo dello Stato;
- le comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa o del sistema delle deleghe e dei poteri;
- la variazione delle aree di rischio;
- i contratti conclusi con la PA e l'ottenimento di erogazioni di fondi, finanziamenti e contributi pubblici a favore della Società;
- gli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- le operazioni straordinarie compiute dalla Società.

L'OdV ha facoltà di proporre all'Amministratore Delegato, se del caso, eventuali modifiche della lista sopra indicata.

Il flusso informativo obbligatorio diretto all'OdV è, inoltre, rappresentato da quei documenti e/o rapporti che periodicamente, i diversi uffici della Società, sono tenuti a trasmettere secondo modalità e tempi opportunamente definiti nelle procedure di gestione. In ogni caso, tutti i flussi informativi obbligatori sono inseriti in un apposito prospetto denominato "Prospetto dei flussi informativi verso OdV" costantemente aggiornato a cura della funzione RSGPR e approvato dall'Amministratore Delegato.

Le violazioni dei suddetti obblighi di informazione nei confronti dell'OdV potranno comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari.



3.4.1 Conservazione di informazioni e documenti

I flussi informativi e i documenti inviati all'Organismo di Vigilanza sono conservati dall'Organismo stesso in un apposito archivio, informatico e cartaceo. L'accesso all'archivio è consentito unicamente all'OdV il quale è obbligato a mantenere la riservatezza su tutti i fatti e le circostanze di cui venga a conoscenza durante il proprio mandato, ad esclusione delle comunicazioni cui è obbligato per legge.

3.5 Sistema di whistleblowing e tutela degli autori di segnalazioni

Il sistema di segnalazione adottato da Rimorchiatori Laziali è regolamentato da procedure interne che descrivono le modalità di segnalazione e di utilizzo dei canali a ciò predisposti nonché le modalità di gestione delle stesse.

La Società, a ulteriore garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante, ha stabilito che destinatario delle segnalazioni siano i soli membri esterni dell'Organismo di Vigilanza:

Le segnalazioni dovranno essere fatte in forma personale e scritta, possibilmente non anonima, utilizzando i seguenti canali alternativi di comunicazione:

- ❖ posta ordinaria, contrassegnata come "RISERVATA PERSONALE" a: Organismo di Vigilanza di Rimorchiatori Laziali S.p.A., Organismo di Vigilanza 231, Via S. Brigida, 39 - 80133 Napoli (NA).
- ❖ posta elettronica da inoltrare a: segnalazioni.rimlaziali@gmail.com

Ricevute le segnalazioni, l'OdV è tenuto a valutarle attentamente e a adottare tutti gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione preservando l'identità del segnalante e motivando per iscritto le ragioni delle decisioni assunte, compresi gli eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

La Società garantisce gli autori delle segnalazioni che non subiranno forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione. La Società, inoltre, assicura la massima riservatezza sulla loro identità fatti salvi, gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Rimorchiatori Laziali fa presente che, a tutela del segnalante, ai sensi del comma 2-ter dell'art. 6 del D.lgs. 231/01, ogni eventuale misura discriminatoria o ritorsiva adottata nei confronti del segnalante stesso può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Rimorchiatori Laziali è consapevole che, ai sensi del comma 2-quater dell'art. 6 del D.lgs.231/01, l'eventuale



licenziamento o il mutamento di mansioni o qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante sono azioni nulle.

La Società persegue segnalazioni infondate ed in mala fede inoltrate al solo scopo di danneggiare colleghi, dipendenti, superiori o concorrenti.

3.5.1 Raccolta e conservazione delle segnalazioni

Le segnalazioni sono gestite, registrate e conservate dall'Organismo di Vigilanza, nella sua composizione ristretta, in apposito archivio, informatico e/o cartaceo. L'accesso all'archivio è consentito unicamente all'OdV il quale è obbligato a mantenere la riservatezza su tutti i fatti e le circostanze di cui venga a conoscenza durante il proprio mandato, ad esclusione delle comunicazioni cui è obbligato per legge.

3.6 Rapporti informativi dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici ed alla necessità di interventi modificativi attraverso la predisposizione di:

- rapporti di audit contenenti i risultati delle attività svolte al termine delle verifiche (audit interni);
- una relazione periodica descrittiva dell'attività svolta nel periodo considerato (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, l'eventuale necessità di adeguamento del Modello o delle procedure) ed un piano delle attività previste per l'anno successivo, da presentare al Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale;
- un'immediata comunicazione sul verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: notizia di significative violazioni dei contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Società) ed in caso di segnalazioni ricevute che rivestano carattere d'urgenza, da presentare al Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza e gli incontri con gli organi sociali cui lo stesso riferisce, sono verbalizzate e copia dei verbali è custodita dallo stesso Organismo.

Il Consiglio di Amministrazione assicura l'uso, anche se non esclusivo, di idonei locali per le riunioni, le audizioni, ed ogni altra necessaria attività. Tali locali dovranno garantire l'assoluta riservatezza nell'esercizio delle funzioni dell'Organismo.



MODELLO ORGANIZZATIVO

L'Organismo di Vigilanza, o i singoli componenti, potranno essere convocati in qualsiasi momento dai suddetti organi o potranno a loro volta presentare richiesta in tal senso. Successivamente, i componenti dell'Organismo di Vigilanza interessati provvederanno ad illustrare l'esito degli incontri all'intero Organismo.



4 Diffusione e conoscenza del Modello Rimorchiatori Laziali

4.1 Formazione ed informazione del personale aziendale

Rimorchiatori Laziali, con l'intento di assicurare costante efficacia al presente Modello Organizzativo e al Codice etico, si pone quale obiettivo quello di garantire una corretta conoscenza delle regole di condotta in essi contenute sia alle risorse già presenti in azienda, sia a quelle future, utilizzando un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi considerati sensibili.

Per raggiungere i suddetti obiettivi sono organizzate attività formative ed informative che sono dirette:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Rimorchiatori Laziali (c.d. soggetti "apicali");
- a tutti coloro che intrattengono con la Rimorchiatori Laziali rapporti di collaborazione e di intermediazione, contrattualmente regolati, o che la rappresentano senza vincoli di dipendenza (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza);
- alle funzioni aziendali infragruppo che operano per conto e interesse della Rimorchiatori Laziali;
- ai componenti dell'Organismo di Vigilanza.

4.1.1 Comunicazione iniziale

L'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione della Rimorchiatori Laziali, e ogni sua modifica, è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda, rivestano esse una posizione "apicale" o "sottoposta all'altrui direzione o vigilanza". A tale scopo sono organizzate mirate riunioni informative durante le quali viene illustrato il Modello Organizzativo, il Codice etico e le procedure gestionali relative alle attività sensibili. A tutto il personale già in forza e in quello di nuova assunzione è consegnata la seguente documentazione:

- Codice etico (copia stampata e/o reperibile sulla intranet aziendale);
- Modello Organizzativo (reperibile sulla intranet aziendale);
- Procedure gestionali di interesse (copia stampata e/o reperibile sulla intranet aziendale).

A tutto il personale di terra e imbarcato e ai nuovi assunti è richiesta la sottoscrizione di una dichiarazione di adesione al Modello Organizzativo e al Codice etico e di impegno all'osservanza delle procedure adottate a controllo del sistema esimente della Rimorchiatori Laziali.



4.1.2 Formazione continua

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e nel Codice etico, è svolta secondo i criteri di obbligatorietà, continuità e diversificazione.

Tutte le risorse presenti in Rimorchiatori Laziali, rivestano esse una posizione apicale o sottoposta all'altrui direzione o vigilanza, hanno l'obbligo di partecipare e di frequentare i corsi di formazione organizzati in materia di Responsabilità Amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/01, corsi che sono diversamente articolati in ragione del ruolo ricoperto in azienda e in relazione ai processi considerati sensibili. Il mancato rispetto del suddetto obbligo da parte dei soggetti sopra indicati potrà essere passibile di sanzioni disciplinari

La formazione è organizzata e gestita dal Responsabile del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati (RSGPR) il quale, in accordo con il responsabile Risorse Umane, predispone un piano di formazione annuale in grado di tener conto delle diverse esigenze formative del personale.

Il piano formativo è differenziato in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Rimorchiatori Laziali.

L'Organismo di Vigilanza, con il supporto del RSGPR, verifica il rispetto dell'obbligo di partecipazione e di frequenza ai corsi di formazione da parte dei destinatari, nonché l'efficacia delle attività formative.

4.2 Informazione dei clienti, fornitori e dei partner commerciali

Rimorchiatori Laziali promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i propri clienti, partner commerciali e fornitori, sia di beni che di servizi, che vengono informati sul Modello all'inizio o durante il rapporto professionale o commerciale. Le lettere di incarico e gli accordi contengono, inoltre, apposite clausole con cui i sottoscrittori si impegneranno al rispetto delle norme comportamentali espresse nel Modello, accettando altresì che la loro trasgressione possa essere motivo di risoluzione del contratto.



5 Sistema Disciplinare

5.1 Principi generali

La Società, al fine di garantire l'efficace attuazione del Modello, ha adottato un Sistema Disciplinare (Allegato 10) in cui sono state definite le possibili sanzioni che saranno applicate nell'ipotesi di violazione delle regole comportamentali e procedurali in esso stabilite, in conformità a quanto richiesto dal D.lgs. 231/01, dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori).



6 Adozione del Modello Rimorchiatori Laziali

6.1 Approvazione, modifica ed integrazione del Modello

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'adozione, all'aggiornamento e all'adeguamento del Modello di Rimorchiatori Laziali in relazione alle modifiche o alle integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- esito delle verifiche.

Al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, così da non incorrere in difetti di coordinamento tra le prescrizioni in esso contenute ed i processi operativi, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di conferire all'Amministratore Delegato il potere di adottare l'emissione e l'aggiornamento delle specifiche procedure poste a presidio delle attività sensibili in relazione ai reati considerati nelle parti speciali. Tali procedure, redatte a cura del Responsabile del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati (RSGPR), sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza, sono immediatamente operative all'interno del Modello Organizzativo di Rimorchiatori Laziali.



7 Le Parti Speciali del Modello

7.1 La struttura

Il Modello Organizzativo si compone di Parti Speciali che sono allegate al presente documento.

Nelle Parti Speciali sono riportate le fattispecie di reato, raggruppate per categorie, che Rimorchiatori Laziali considera di possibile realizzazione nella conduzione delle attività aziendali.

Esse riguardano:

- A. Delitti contro la Pubblica Amministrazione. Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
- B. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati. Delitti commessi in violazione del diritto d'autore.
- C. Reati societari.
- D. Delitti contro la personalità individuale. Il reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
- E. Reati di ricettazione riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio.
- F. Delitti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- G. Reati ambientali.
- H. Reati tributari.
- I. Reati di criminalità organizzata.

Per ogni categoria di reato sopra indicata viene fornita, nella intitolata parte speciale, una sintetica descrizione degli illeciti, l'elencazione delle attività aziendali ritenute a rischio di commissione dei reati considerati, l'indicazione dei principi generali di condotta da osservare, gli standard di controllo adottati e le attività dell'Organismo di Vigilanza.

Le Parti Speciali, da considerarsi parti integranti del presente documento, sono dotate di un proprio stato di revisione e di un proprio indice al fine di consentire aggiornamenti autonomi rispetto alla Parte generale del Modello.

7.2 I destinatari

Le regole e le indicazioni contenute nel presente documento si rivolgono a tutti coloro che agiscono nell'interesse di Rimorchiatori Laziali ossia amministratori, procuratori, dirigenti,



MODELLO ORGANIZZATIVO

dipendenti, funzioni aziendali infragruppo, collaboratori, consulenti, partner e a tutti coloro che svolgono le loro mansioni presso o per la Società in quelle attività considerate a rischio di possibile realizzazione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa di cui alle Parti Speciali di seguito trattate.

L'obiettivo è l'adozione di comportamenti conformi a quanto detto nel presente Modello al fine di prevenire il compimento dei reati contemplati nel Decreto.

7.3 Regole generali

Gli organi sociali di Rimorchiatori Laziali, i procuratori, i dipendenti e collaboratori, i consulenti ed i partner commerciali, nella misura necessaria alle funzioni da loro eseguite, per tutte le fattispecie di reato che verranno descritte nelle Parti Speciali e nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, sono tenuti a conoscere e a rispettare:

Soggetto di riferimento	Descrizione
Organi sociali Procuratori Dipendenti	<ul style="list-style-type: none">• la normativa italiana e straniera applicabile;• il sistema di deleghe e procure esistente;• i principi sanciti nel Codice etico;• le regole di condotta stabilite nel Modello Organizzativo;• la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico funzionale;• le procedure aziendali;• le comunicazioni organizzative.
Collaboratori Consulenti Partner commerciali	<ul style="list-style-type: none">• la normativa italiana e straniera applicabile;• i principi sanciti nel Codice etico;• le regole di condotta stabilite nel Modello Organizzativo.

La Società all'interno dei processi organizzativi assicura che venga rispettato quanto segue:

- il principio della segregazione delle funzioni in base al quale occorre la presenza di più persone nella gestione del processo affinché ci sia separazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza e quindi maggiori presidi sul processo stesso;
- la presenza di norme e di disposizioni aziendali idonee almeno a fornire i principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile;
- la presenza di regole formalizzate che disciplinino l'esercizio di poteri di firma e di poteri autorizzativi interni;
- la tracciabilità delle operazioni.